



## CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

*(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)*

**Settore 1 - Amministrativo**  
**Servizi Demografici – Ufficio Polizia Mortuaria**

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **DI**

# **POLIZIA MORTUARIA**

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 26/09/2012;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/03/2013 esecutiva il 05/04/2013;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 30/10/2014 esecutiva il 21/11/2014;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 107 del 16/11/2017 immediatamente eseguibile;

Piazza Indipendenza, 13-30027 San Donà di Piave (VE) - tel. 0421.5901 – Fax 0421.50961 - C.Fisc.. 00625230271 - P..Iva . 00397210279  
sito Internet: [www.sandonadipiave.net](http://www.sandonadipiave.net) PEC : [protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it)  
DIRIGENTE DEL SETTORE: dott.ssa Danila Sellan

Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 26/09/2012; Modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/03/2013 esecutiva il 05/04/2013; Modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 30/10/2014 esecutiva il 21/11/2014; Modificato con deliberazione di C.C. n. 107 del 16/11/2017 immediatamente eseguibile;

## NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE	PAG
<b>TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<b>CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – COMPETENZE	3
ART. 3 – RESPONSABILITA'	3
ART. 4 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO	3
ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	4
<b>CAPO II° DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI</b>	
ART. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	4
<b>CAPO III° FERETRI</b>	
ART. 7 – DEPOSITO DELLA SALMA NEL FERETRO	4
ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	4
ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	5
ART. 10 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	6
<b>CAPO IV° TRASPORTI FUNEBRI</b>	
ART. 11 – MODALITA' DEL TRASPORTO E DEL PERCORSO	6
ART. 12 – TRASPORTI FUNEBRI	6
ART. 13 – ORARIO DEI TRASPORTI	6
ART. 14 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI	6
ART. 15 – RITI RELIGIOSI, LAICI E CIVILI	6
ART. 16 – TRASPORTO DI SALMA SENZA FUNERALE	7
ART. 17 – TRASPORTO DI CASSETTINE DI RESTI OSSEI ED URNE CINERARIE	7
ART. 18 – TRASPORTO IN ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO	7
ART. 19 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	7
ART. 20 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	7
ART. 21 – RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI	7
<b>TITOLO II° CIMITERI</b>	
<b>CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
ART. 22 – ELENCO CIMITERI	7
ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI VIGILANZA	8
ART. 24 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	8
ART. 25 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	8
<b>CAPO II° DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE</b>	
ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI	9
ART. 27 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	9
<b>CAPO III° SEPOLTURE</b>	
ART. 28 – SEPOLTURE GRATUITE	10
ART. 29 – SEPOLTURE IN CONCESSIONE A PAGAMENTO	10
<b>CAPO IV° INUMAZIONI E TUMULAZIONI</b>	
ART. 30 – INUMAZIONE	10
ART. 31 – DISPOSIZIONI GENERALI DEI CAMPI COMUNI PER INUMAZIONI STRAORDINARIE	11
ART. 32 – TUMULAZIONE	11
ART. 33 – INTRODUZIONE DI CASSETTINE DI RESTI OSSEI E/O URNE CINERARIE NEL LOCULO	11
ART. 34 – DEPOSITO PROVVISORIO FERETRO	12
<b>CAPO V° ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI</b>	
ART. 35 – ESUMAZIONI ORDINARIE	12
ART. 36 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	12
ART. 37 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA	13
ART. 38 – SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA A SEGUITO DI ESUMAZIONE	13
ART. 39 – ESTUMULAZIONI	13
ART. 40 – RACCOLTA DEI RESTI OSSEI	14
ART. 41 – TRATTAMENTO DI RESTI MORTALI, ESITI DEI FENOMENI CADAVERICI	14
ART. 42 – SOSTANZE E MATERIALI DA OPERAZIONI CIMITERIALI	14

ART. 43 – OGGETTI DA RECUPERARE	15
ART. 44 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	15
<b>CAPO VI° CREMAZIONE</b>	
ART. 45 – CREMATORIO	15
ART. 46 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	15
ART. 47 – CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI	15
ART. 48 – DESTINAZIONE DISPERSIONE DELLE CENERI	16
<b>CAPO VII° POLIZIA DEI CIMITERI</b>	
ART. 49 – ORARIO	17
ART. 50 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO	17
ART. 51 – NORME DI COMPORTAMENTO	17
ART. 52 – RITI FUNEBRI	18
ART. 53 – MATERIALI ORNAMENTALI VIETATI	18
ART. 54 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	18
ART. 55 – RIMOZIONE MATERIALI ORNAMENTALI	18
<b>TITOLO III° CONCESSIONI</b>	
<b>CAPO I° CONCESSIONI</b>	
ART. 56 – SEPOLTURE PRIVATE	18
ART. 57 – DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI	19
ART. 58 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEI LOCULI, DELLE NICCHIE E DELLE AREE	19
ART. 59 – USO DELLE CAPPELLE E DELLE CAMERE SOTTOTERRA	20
ART. 60 – MANUTENZIONE	20
<b>CAPO II° DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE</b>	
ART. 61 – CESSAZIONE DELLA SEPOLTURA	20
ART. 62 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE	20
ART. 63 – SUBENTRI	21
ART. 64 – RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI SEPOLTURA INDIVIDUALE	21
ART. 65 – TRASFORMAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI PERPETUE	21
ART. 66 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI CON COSTRUZIONE A CARICO DEI PRIVATI	21
<b>CAPO III° REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</b>	
ART. 67 – REVOCA	21
ART. 68 – DECADENZA	22
ART. 69 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA	22
ART. 70 – ESTINZIONE	22
<b>TITOLO IV° LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI</b>	
ART. 71 – LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	22
ART. 72 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI CAPPELLE	23
ART. 73 – RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE (SOPPRESSO)	23
ART. 74 – ATTIVITA' FUNEBRE	23
<b>TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI</b>	
ART. 75 – RICHIESTA DI SERVIZI	23
ART. 76 – COSTO DEI SERVIZI	23
ART. 77 – RINVIO	23
ART. 78 – REGOLAMENTO – VALIDITA' – EFFICACIA	24
ART. 79 – ENTRATA IN VIGORE	24

**TITOLO I°**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I°**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 – OGGETTO**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e alla L.R. 18/2010 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme richiamate.

**ART. 2 – COMPETENZE**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

**ART. 3 – RESPONSABILITA'**

Il Comune non può essere ritenuto responsabile per comportamenti posti in essere da persone diverse dai propri incaricati o per utilizzo di oggetti a disposizione del pubblico per la cura delle sepolture.

**ART. 4 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero ed il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via per incidente o in luogo pubblico o anche in luogo privato nel territorio comunale su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), all'obitorio o al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione (Circolare Ministero della Sanità 24/6/1993 n. 24 – art. 5);
- d) la deposizione dei resti ossei nell'ossario comune a seguito di esumazioni o estumulazioni programmate.

2 Sono a pagamento i seguenti servizi:

- a) 2.1 cremazione;
- b) 2.2 inumazione e reinumazione in campo comune o reparti speciali;
- c) 2.3 tumulazione in genere;
- d) 2.4 esumazione ordinaria con richiesta di raccolta resti mortali;
- e) 2.5 estumulazione ordinaria con richiesta di raccolta resti mortali.

3. Sono altresì a carico del Comune i servizi di cui al comma 2, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest'ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute.

4. Ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno, i familiari interessati devono dimostrare di essere al di sotto della soglia del "minimo vitale" come disciplinato dal regolamento comunale generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e privati".

## **ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

## **CAPO II° DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **ART. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco che può demandare con propria ordinanza la suddetta autorizzazione ai medici che effettuano la constatazione del decesso, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/2/1964, n. 185.

## **CAPO III ° FERETRI**

### **ART. 7 – DEPOSITO DELLA SALMA NEL FERETRO**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute , il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffuse, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è stabilita dalla L.R. 04.03.2010 n. 18 art. 20 comma 3.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 26/09/2012; Modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/03/2013 esecutiva il 05/04/2013; Modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 30/10/2014 esecutiva il 21/11/2014; Modificato con deliberazione di C.C. n. 107 del 16/11/2017 immediatamente eseguibile;

2. La responsabilità del trasporto di cadavere e resti mortali è normata dall'art. 21 L.R. 18/2010.

## **ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90.

### **Per l'inumazione:**

a) Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90.

b) I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni (viene considerata estumulazione ordinaria), potranno essere (se non viene scelta la cremazione) inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

### **Per la tumulazione:**

a) La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti.(art. 30, 31 D.P.R.285/90).

b) Si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero o da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km.

c) E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90 per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.

### **Per la cremazione:**

a) La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90.

b) La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

c) La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Dirigente responsabile del servizio cimiteriale, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rifascio (paragrafo 3 della Circolare Min. Sanità 10/98).

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 85/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

### **ART. 10 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV° TRASPORTI FUNEBRI**

### **ART. 11 – MODALITA' DEL TRASPORTO E DEL PERCORSO**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, è quello indicato nell'art. 18 della l.r. 18/2010.

### **ART. 12 – TRASPORTI FUNEBRI**

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li affida a terzi nei modi di legge per :
  - a) le salme accidentate o rinvenute sul territorio dal luogo decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione o all'obitorio dell'ospedale su indicazione della pubblica autorità;
  - b) le salme di persone morte in solitudine e per le quali vi sia disinteresse dei familiari
  - c) i cadaveri destinati allo studio o ricerca
2. Negli altri casi il trasporto è a pagamento e viene effettuata alla ditta incaricata del trasporto e appositamente autorizzata.

### **ART. 13 – ORARIO DEI TRASPORTI**

1. L'orario di ingresso ai cimiteri per la deposizione della salma viene disciplinato con apposito provvedimento del Servizio di Polizia Mortuaria al fine di organizzare la presenza del personale addetto anche in caso di concomitanza di sepolture nella stessa giornata.

### **ART. 14 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

1. QUALOR il trasporto venga effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **ART. 15 – RITI RELIGIOSI, LAICI E CIVILI**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. La Giunta Comunale può individuare con apposita delibera un ambiente ritenuto idoneo per la Sala di commiato come definita dall'articolo 17 della L.R. 18/2010 e definire le modalità e le tariffe per il suo utilizzo.

#### **ART. 16 – TRASPORTO DI SALMA SENZA FUNERALE**

In caso di mancata richiesta di rito religioso o civile, la salma viene trasferita dal locale di osservazione, obitorio direttamente al cimitero seguendo le norme generali per il trasporto.

#### **ART. 17 – TRASPORTO DI CASSETTINE DI RESTI OSSEI ED URNE CINERARIE**

1. Il trasporto di cassettime di resti ossei e urne cinerarie può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 4 Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

#### **ART. 18 – TRASPORTO IN ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO**

- 1 Per il seppellimento in altro Comune deve essere proposta apposita richiesta, rilasciata l'autorizzazione al seppellimento da parte dell'ufficiale di stato civile e avvisato il Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.
2. Salvo casi eccezionali appositamente autorizzati dal Sindaco, in accordo con i Sindaci dei Comuni interessati non sono consentite soste intermedie.

#### **ART. 19 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

- 1 .Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **ART. 20 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento .

#### **ART. 21 – RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI**

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO II° CIMITERI**

### **CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 22 – ELENCO CIMITERI**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 26/09/2012; Modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/03/2013 esecutiva il 05/04/2013; Modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 30/10/2014 esecutiva il 21/11/2014; Modificato con deliberazione di C.C. n. 107 del 16/11/2017 immediatamente eseguibile;

- a) San Donà di Piave – Capoluogo
- b) Grassaga
- c) Chiesanuova
- d) Passarella

#### **ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI VIGILANZA**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **ART. 24 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **ART. 25 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI**

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
  - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o di coloro che già residenti nel Comune hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
  - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
  - d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti (in linea retta o collaterale) entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
  - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme degli aventi diritto a sepoltura privata o di famiglia;
  - f) nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. n. 285/90;
  - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

## **CAPO II°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE**

#### **ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

#### **ART. 27 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

1. Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.
2. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
3. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L., applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
4. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
  - b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
  - c) Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
  - d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - d) tumulazioni individuali (loculi);
  - e) nicchie ossario/cinerarie;
  - f) ossario comune;
  - g) cinerario comune.
6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni dovranno tenere conto di quanto indicato dagli artt. 72 e 73 del DPR 285/90.
8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

9. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

### **CAPO III° SEPOLTURE**

#### **ART. 28 – SEPOLTURE GRATUITE**

1. Le sepolture gratuite sono soltanto le inumazioni nei campi comuni dei cimiteri comunali soggette al pagamento del relativo diritto per l'operazione cimiteriale di inumazione ordinaria.

#### **ART. 29 – SEPOLTURE IN CONCESSIONE A PAGAMENTO**

1. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale sono:

- a) aree in concessione per l'edificazione di cappelline di famiglia o tombe di famiglia.
- b) loculi.
- c) cappelline o tombe di famiglia.
- d) nicchie ossario/cinerarie.

### **CAPO IV° INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

#### **ART. 30 – INUMAZIONE**

1. Le sepolture per inumazione nei campi comuni sono di durata non inferiore a 10 anni dal giorno di seppellimento, ed assegnate in ordine cronologico di decesso.

2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, salva diverso materiale espressamente autorizzato dal Ministero della Salute.

3. E' vietato agli operatori cimiteriali di effettuare operazioni d'apertura delle casse di legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.

4. Al fine di evitare di inumare casse di zinco, le imprese dovranno adottare detto manufatto "Barriera", oppure mettere all'esterno del feretro la cassa di zinco nel trasporto superiore a 100 km al fine di togliere prima dell'inumazione, oppure di scegliere la soluzione di tumulare il feretro contenente la cassa di zinco nel loculo o tomba di famiglia, anziché nella fossa.

L'Autorità sanitaria competente potrà comunque dare indicazioni anche diverse ritenute necessarie.

5. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

6. Sulla fossa di inumazione è possibile la posa in opera di lapidi ed arredi funerari secondo la scheda tipo eventualmente predisposta del Comune.

7. E' comunque consentito apporre sulla sepoltura arredi aventi le seguenti caratteristiche:

- recinto esterno, misure 160 x 80,
- altezza fuori terra max h.20 cm
- Lastra di copertura che lasci scoperto almeno il 70% della superficie del recinto
- Lapide, croce, monumento di testa e/o ricordo, max h.120 cm fuori terra
- Nessuna indicazione per lo spessore

non è ammesso l'uso di materiali deperibili. I materiali devono inoltre essere consoni con il luogo e garantire una durata di almeno dieci anni.

-il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte del medesimo, la fotografia e brevi frasi rituali.

8. Le operazioni di cui al comma 7 si intendono autorizzate trascorsi trenta giorni dalla comunicazione.
9. La posa in opera delle tombe potrà avvenire non prima che siano trascorsi 12 mesi dall'inumazione al fine di evitare possibili problemi di cedimento del terreno.
10. Sulle sepolture per inumazione e' possibile deporre vasi portafiori o coltivare piccole aiuole sulla parte non coperta dal marmo. Le piante o arbusti non potranno avere altezza non superiore a mt. 0,60.
11. Prima della posa della tomba può essere allestita una delimitazione provvisoria in legno dalle misure di cm. 80 x 160, delimitazione che sarà rimossa a cura e spese del privato all'atto della posa in opera della tomba.
12. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle sepolture sono a carico del privato.
13. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.

### **ART. 31 – DISPOSIZIONI GENERALI DEI CAMPI COMUNI PER INUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. I campi comuni per inumazioni straordinarie sono destinati ad ospitare:
- a) salme indecomposte a seguito di estumulazioni e/o esumazioni negative (resti mortali inconsunti).
  - b) Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.
  - c) Inumazioni ordinarie di arti.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

### **ART. 32 – TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc... costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. I loculi sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento e devono avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
3. Sulla lapide dei loculi/nicchie deve essere obbligatoriamente apposto il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte. Può essere collocato un portafoto di dimensioni massime 15x30 nella parte destra della lapide, un vaso portafiori a sinistra di dimensioni massime di 25x35 con sporgenza di 12 cm e la lampada votiva.
- Possono essere apposte brevi espressioni rituali e l'indicazione di eventuali soprannomi, nonché ornamenti e decorazioni, in luogo del previsto arredo, previa comunicazione all'ufficio di Polizia mortuaria. Le apposizioni di cui sopra si intendono autorizzate decorsi 30 giorni dalla comunicazione. Il ritiro e la consegna della lapide devono essere autorizzate dal personale addetto ai servizi cimiteriali che ne verifica la regolarità prima dell'installazione.

### **ART. 33 – INTRODUZIONE DI CASSETTINE DI RESTI OSSEI E/O URNE CINERARIE NEL LOCULO**

1. Ogni loculo e nicchia possono "ospitare", se lo spazio lo consente, una o più cassettime di resti ossei e/o urne cinerarie, sia o meno presente all'interno un feretro, per consentire l'avvicinarsi dei resti mortali e/o ceneri a salme ivi tumulate o da tumulare. In tali casi sarà consentita l'apposizione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, ed, eventualmente, la foto cui i resti/ceneri appartengono.

2. Il concessionario del loculo “ospitante”, se ancora non è tumulata la salma avente diritto, o il familiare della salma ivi tumulata deve esprimere il suo assenso alla tumulazione nel loculo medesimo della o delle cassetine di resti ossei e/o urna/e cinerarie.
3. Alla scadenza della concessione anche le eventuali cassetine ed urne ivi tumulate, introdotte successivamente dovranno essere estumulate.
4. La tumulazione di cassetina di resti ossei e/o urna cineraria è soggetta al pagamento della tariffa comunale per operazione cimiteriale di “immissione in loculo”.
5. In caso di presenza di sigillo in marmo questo dovrà essere rimosso e riposizionato a cura e spese del richiedente, salvo quando il sigillo in marmo risulta facilmente rimovibile dal personale addetto ai servizi cimiteriali in quanto montato su apposite staffe metalliche.

#### **ART. 34 – DEPOSITO PROVVISORIO FERETRO**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro, i resti o le ceneri, possono essere provvisoriamente deposti in apposito loculo o nicchia, a ciò destinate o in sepolture private, nei seguenti casi:
  - a) in caso di necessità di effettuare lavori di ripristino di tombe private o cappelline private.
  - b) in caso di possesso di permesso di costruire una tomba privata.
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) qualora il deposito avvenga in loculi o nicchie comunali dovrà essere corrisposto al comune il deposito cauzionale ed il pagamento del canone previsto in tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato trimestralmente, con riferimento al periodo intercorso dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
3. La durata massima della tumulazione provvisoria del feretro o cassetina ossario o urna cineraria è di 24 mesi eccezionalmente prorogabili per validi e giustificati motivi.
4. In nessun caso può essere concessa la tumulazione provvisoria al fine di spostare la salma in altro loculo o nicchia comunale.
5. Nel caso in cui il familiare non proceda alla tumulazione definitiva del feretro tumulato in “provvisorio” o cassetina resti o urna cineraria, entro il termine massimo precedentemente fissato, l’Ufficio Servizi Cimiteriali, previa diffida agli interessati, si provvederà alla sepoltura in campo comune con spese a carico dei familiari.

### **CAPO V° ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI**

#### **ART. 35 – ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle relative ad esumazione di resti mortali provenienti dal campo indecomposti e quelle esumazioni effettuate per scadenza di concessione a pagamento.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto ed il periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali.
4. E' compito dell'incaricato per le opere di esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

#### **ART. 36 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. E' compito dell'Ufficio servizi cimiteriali programmare le operazioni di esumazione e la loro registrazione, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. I parenti delle salme interessate da esumazioni ordinarie dovranno essere informati con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio. In caso di irreperibilità dei destinatari sarà sufficiente la

pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio Comunale e l'avviso da affiggersi presso il cimitero interessato.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è oggetto di specifico avviso da affiggere presso il cimitero interessato collocando appositi cartelli all'ingresso dell'area cimiteriale e direttamente sui campi da esumare.

#### **ART. 37 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, previa autorizzazione del Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, nei seguenti casi:

- a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b) su richiesta dei familiari per trasferimento in altro Comune o per tumulazione in cappelline o tombe di famiglia dei cimiteri comunali;
- c) su richiesta dei familiari per la cremazione della salma o resti mortali.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n.285, e quindi sono vietate dal mese di maggio fino al mese di settembre.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute .

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

#### **ART. 38 – SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA A SEGUITO DI ESUMAZIONE**

1. Nel caso di reinumazione dei resti mortali non completamente mineralizzati a seguito di esumazione, nessuna opera è più ammessa sopra la sepoltura.

2. Verrà predisposta, a spese e cura dell'Ente una croce di legno con targhetta di materiale inalterabile contenente i dati anagrafici della salma e la foto precedentemente recuperata dalla tomba stessa. Tale disposizione è valida anche nel caso i resti mortali siano inumati in altro campo per una più razionale disposizione delle sepolture e nel caso di inumazione in campo indecomposti.

#### **ART. 39 – ESTUMULAZIONI**

1 Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie e sono regolate dal Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 20 anni o la richiesta sia relativa ad una salma con sepoltura ancora in concessione.
- b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. I parenti delle salme interessate da estumulazioni ordinarie dovranno essere informati con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio. In caso di irreperibilità dei destinatari sarà sufficiente la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio Comunale e l'avviso da affiggersi presso il cimitero interessato di cui al successivo comma.

5. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è oggetto di specifico avviso da affiggere presso il cimitero interessato collocando appositi cartelli all'ingresso dell'area cimiteriale e direttamente sui reparti interessati.

6. Per le esumazioni straordinarie si richiama quanto previsto dall'art. 40 comma 3 della L.R. 18/2010.

#### **ART. 40 – RACCOLTA DEI RESTI OSSEI**

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte dalle esumazioni ed esumazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune. E' ammessa la cremazione dei resti ossei con collocazione delle ceneri in sepoltura privata.

#### **ART. 41 – TRATTAMENTO DI RESTI MORTALI, ESITI DEI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI**

1. Si definiscono resti mortali quelli risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione
2. Nei casi di cui al precedente comma, i trattamenti consentiti per i resti mortali sono:
  - a) la permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere su autorizzazione del Dirigente in caso di carenza di spazi nel campo indecomposti
  - b) Il trasferimento in altra fossa nel campo indecomposti, in contenitore di materiale biodegradabile, o, subordinatamente, in altro campo di inumazione.
  - c) l'avvio, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90 e art. 46/3 del presente regolamento), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o esumato.
4. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, intesa quale mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, salvo diversa disposizione regolamentare.
5. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
6. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
  - a) anni 5 nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
  - b) anni 2 nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.
7. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

#### **ART. 42 – SOSTANZE E MATERIALI DA OPERAZIONI CIMITERIALI**

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed esumazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. n. 254 del 15.7.2003.

**ART. 43 – OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

**Art. 44 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non è stato richiesto dai familiari interessati entro il termine fissato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli o trattarli come rifiuti secondo le norme vigenti.
2. Le opere ritenute di valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

**CAPO VI°  
CREMAZIONE**

**ART. 45 – CREMATORIO**

1. Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello disponibile alla ricezione.

**ART. 46 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1 comma, del DPR 10/9/1990, n. 285 e art. 74 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso ai sensi art. 46 L.R. 18/2010.
2. La suddetta autorizzazione viene rilasciata previo acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della manifestazione di volontà dal defunto o dai suoi familiari come stabilito dall'art. 47 L.R. 18/2010 che a sua volta rinvia all'art. 3 Legge 130/2001.

**ART. 47 – CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI**

- 1 Per la cremazione dei resti mortali e resti ossei a seguito di esumazione ed estumulazione di salma non è necessario il processo verbale reso dal coniuge o dai parenti più prossimi.
- 2 E' sufficiente la manifestazione di volontà espressa dal coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo. Nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi, la manifestazione di volontà dovrà essere prodotta all'Ufficiale dello stato civile in conformità a quanto disposto all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione e la copia fotostatica del documento di identità, nel caso di parenti residenti fuori Comune, possono essere inviate all'Ufficio suddetto anche a mezzo telefax.

## **ART. 48 – DESTINAZIONE DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Il trasporto dell'urna non è soggetto a prescrizione precauzionale igienica-sanitaria.

2. A richiesta degli interessati l'urna può avere una delle seguenti destinazioni:

- a) tumulata in apposita nicchia cineraria del cimitero previo pagamento della relativa concessione.
- b) tumulata in loculo già concesso per la tumulazione o la destinazione di una determinata salma. Le ceneri rimarranno nel loculo fino alla scadenza della concessione dello stesso. Al Comune dovrà essere pagata la tariffa per operazioni cimiteriali di “immissione in loculo...”.
- c) tumulata in cappellina o tomba di famiglia previo consenso del concessionario e pagamento della relativa tariffa di tumulazione.

3. La dispersione delle ceneri è autorizzata, nel territorio del Comune di San Donà di Piave, su espressa volontà del defunto manifestata per testamento, per adesione ad associazioni a ciò preposte o dichiarazione autografa da esibire all'ufficiale di stato civile:

- a) all'interno del cimitero, nel cinerario comune o in area a ciò destinate (giardino del ricordo o delle rimembranze);
- b) in aree private, all'aperto, con il consenso del proprietario dell'area;
- c) nel territorio di altro Comune italiano dopo aver ottenuto il consenso del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

4. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quelle cimiteriali deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

5. Nel territorio del Comune di San Donà di Piave è vietata l'aspersione.

6. L'Affido dell'urna al familiare avviene a seguito di presentazione di una domanda in bollo da parte di un parente del defunto, che dovrà avere la residenza nel Comune di San Donà di Piave e che sarà anche affidatario dell'urna. Alla domanda dovrà essere allegata la manifestazione di volontà del defunto che potrà essere espressa come stabilito dall'art. 47 L.R. 18/2010 che a sua volta rinvia all'art. 3 Legge 130/2001.

7. Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente -affidatario dell'urna;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la conservazione, tutela e custodia dell'urna cineraria contenente le ceneri del proprio caro e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di verificare il buono stato di conservazione dell'urna stessa;
- c) il luogo di conservazione e custodia dell'urna che dovrà essere nell'abitazione del richiedente;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna cineraria in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla o trasferisse la residenza in altro Comune, previo pagamento delle tariffe previste per il mantenimento dell'urna cineraria all'interno del cimitero;
- f) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 60 giorni.

8. I suddetti dati saranno riportati su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Cimiteriali composta da:

- a) domanda in bollo;
- b) autorizzazione in bollo all'affidamento dell'urna cineraria.

L'Ufficio stesso provvederà a rilasciare copia dell'autorizzazione all'affidatario

## **CAPO VII° POLIZIA DEI CIMITERI**

### **ART. 49 – ORARIO**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

### **ART. 50 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali salvo i cani a servizio delle persone non vedenti;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Comando di Polizia locale, previa certificazione medica dell'ASL, rilascia apposita autorizzazione ad accedere ai cimiteri con l'autovettura.

### **ART. 51 – NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce e avere un abbigliamento irrispettoso;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irrispettosi;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
  - m) qualsiasi attività commerciale;
  - n) usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

**ART. 52 – RITI FUNEBRI**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

**ART. 53 – MATERIALI ORNAMENTALI VIETATI**

1. E' vietato apporre epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle consentite o nelle quali figurino errori di scrittura.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

**ART. 54 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

**ART. 55 – RIMOZIONE MATERIALI ORNAMENTALI**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

**TITOLO III°  
CONCESSIONI**

**CAPO I°  
CONCESSIONI**

**ART. 56 – SEPOLTURE PRIVATE**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree per tombe o cappelle.
2. Le aree possono essere altresì concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) Sepolture individuali (inumazioni individuali, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie).
  - b) Sepolture per famiglie, Enti e collettività (Cappelline familiari, tombe a più posti).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo di concessione stabilito dalla Giunta Comunale.
5. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. L'atto di concessione deve indicare:

- a) La natura della concessione e la sua identificazione nonché il numero di posti di sepoltura.
- b) L'inizio e la fine della concessione.
- c) La durata.
- d) Il corrispettivo della concessione.
- e) La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
- f) Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte.
- g) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. La concessione può essere solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **ART. 57 – DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni cimiteriali a pagamento sono relative:

- a) Loculi individuali per un periodo di anni 35 (non rinnovabili tranne nei casi di tumulazione della salma inferiore ai 20 anni).
- b) Nicchie cinerarie/ossario per un periodo di anni 35.
- c) Aree per cappelline di famiglia e tombe di famiglia per un periodo di anni 99.

2. La decorrenza della concessione ha inizio dalla data della stipula del contratto di concessione dei loculi o nicchie o aree.

3. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione / esumazione della salma ivi sepolta, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 – 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione una celletta ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.

4. Le concessioni date per un periodo diverso cessano alla scadenza.

5. Nel caso la salma non fosse mineralizzata, i relativi resti mortali inconsunti, a scelta degli eredi aventi diritto, potranno essere:

- a) reinumati nel campo indecomposti del cimitero o, solo su indicazione dell'Ufficio, in altra fossa disponibile per un periodo minimo di cinque anni (ridotti a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti);
- b) portati in cremazione e le risultanti ceneri deposte in ossario comune o destinate con le modalità previste dall'art. 48 del presente regolamento

Restano a carico del richiedente tutti gli altri servizi accessori necessari alle sepolture delle stesse (esumazioni, inumazioni, ecc.).

#### **ART. 58 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEI LOCULI, DELLE NICCHIE E DELLE AREE**

1. Il loculo viene concesso solo per la tumulazione di persone decedute all'atto della richiesta.

2. L'assegnazione dei loculi avverrà a seconda delle disponibilità su indicazione esclusiva dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Si procederà occupando i loculi partendo da sinistra, dal primo loculo libero in basso verso l'alto e proseguendo dall'alto verso il basso occupando tutti i loculi liberi, al fine di garantire una regolare progressione e continuità delle sepolture e fino ad esaurimento dei loculi disponibili nella stessa facciata prima di passare a quella successiva.

3. Lo stesso criterio sarà seguito nell'assegnazione delle nicchie.

4. L'assegnazione delle aree per la realizzazione di una cappella o tomba avviene su indicazione del responsabile del servizio cimiteriale senza soluzione di continuità con le costruzioni già esistenti. L'assegnazione è definitiva, non può essere oggetto di scambio con altra area libera.
5. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, Il coniuge superstite o il convivente che dichiara di essere tale, qualora ultrasettantacinquenne può essere assegnatario del loculo che segue nell'ordine stabilito al comma 2.
6. Parimenti potrà essere consentita in deroga l'assegnazione di loculo secondo l'ordine stabilito al comma 2 a genitori in caso di premorienza del figlio.
7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, il Dirigente, previo esame da effettuarsi di volta in volta, può autorizzare l'assegnazione di loculi posti in prima/seconda fila per la sepoltura di defunti che abbiano il coniuge o un parente in linea retta di 1<sup>a</sup> grado o, in mancanza, un parente in linea collaterale di 2<sup>a</sup> grado con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta permanente attestata con certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza.

#### **ART. 59 – USO DELLE CAPPELLE E DELLE CAMERE SOTTOTERRA**

1. La concessione di cappelle, cappelline e camere sottoterra quali tombe di famiglia, consente di collocarvi le salme del concessionario, dei suoi ascendenti, discendenti, collaterali ed affini; la concessione ad Enti consente la sepoltura solo delle salme dei soggetti previsti nel relativo ordinamento.
2. E' ammessa, su richiesta del concessionario, la sepoltura di persone decedute da questo indicate.
3. In caso di morte del concessionario, fatto salvo quanto stabilito ai precedenti commi, ogni erede potrà tumulare i propri ascendenti, discendenti, collaterali od affini solo con il consenso formale degli altri coeredi.
4. In caso di più richiedenti, l'atto di concessione dovrà espressamente indicare il numero e la collocazione delle sepolture che potranno essere disposte da ogni singolo titolare.
5. Le camere sottoterra devono avere il corridoio di ispezione; ogni feretro deve essere posto in loculo separato in modo da rendere possibile la estumulazione di ogni singola salma.
6. Sui sepolcri costruiti prima del 1975, che non rispettano le prescrizioni di cui al comma precedente, saranno autorizzate le sepolture esclusivamente fino ad esaurimento dei loculi di cui alla concessione, quindi saranno utilizzati come loculi singoli.

#### **ART. 60 – MANUTENZIONE**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri prescritti dal Comune o ritenuti indispensabile o per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene.

### **CAPO II°**

#### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **ART. 61 – CESSAZIONE DELLA SEPOLTURA**

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.
2. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

#### **ART. 62 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

**ART. 63 – SUBENTRI**

1. La dichiarazione di rinuncia della concessione di una parte degli aventi titolo deve essere presentata all'ufficio Servizi Cimiteriali che provvederà ad aggiornare l'elenco dei concessionari.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

**ART. 64 – RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI SEPOLTURA INDIVIDUALE**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione di sepoltura privata a tempo determinato di "N" anni, a condizione che sia libera o liberabile da salme, ceneri o resti con spese a carico del concessionario o aventi titolo.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**ART. 65 – TRASFORMAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI PERPETUE**

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.
2. Le concessioni perpetue precedentemente consentite per le cappelle, sono trasformate in concessioni novanta novennali.
3. Le concessioni perpetue precedentemente consentite per i loculi o nicchie sono trasformate in concessioni cinquantennali come disposto dalle delibera di Consiglio n. 68 del 13.4.1965.

**ART. 66 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI CON COSTRUZIONE A CARICO DEI PRIVATI**

1. Il Comune ha altresì la facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree con costruzione a carico dei privati, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa.
  - b) Il manufatto interamente costruito sia comunque libero e liberato a cura e spese del concessionario da salme, ceneri o resti ossei decorso il periodo di 35 anni dalla tumulazione.
2. In tali casi nulla spetterà al concessionario o agli aventi titolo la concessione.

**CAPO III°**  
**REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

**ART. 67 – REVOCA**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto una delle seguenti possibilità:
  - a) L'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dalla Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
  - b) Un numero di cellette ossario idonee per la tumulazione di tutti i resti ossei rinvenuti dall'esumazione o estumulazione della sepoltura revocata, per la durata prevista dall'art. 54 comma 1.

3. Della decisione assunta, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario con lettera raccomandata a.r. ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **ART. 68 – DECADENZA**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere nel termine di 24 mesi decorrenti dalla data di concessione.
- b) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima sepoltura sia stata effettuata da almeno 50 anni.
- c) Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- d) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. Nei casi previsti ai punti precedenti, decorso infruttuosamente il periodo indicato nella diffida destinata al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili, ove non ricorrono circostanze tali da giustificare una eventuale proroga, viene pronunciata la decadenza della concessione.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali.

#### **ART. 69 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

1. Pronunciata la decadenza della concessione con apposita ordinanza, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario Comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

2. Dopo gli eventuali lavori di restauro, ripristino del decoro e/o della sicurezza, il Comune può gestire direttamente la sepoltura o concederla a terzi richiedenti, al prezzo di stima per quel tipo specifico di sepoltura.

3. Il concessionario o gli aventi diritto non possono richiedere od esigere dal Comune nessun indennizzo, risarcimento o rimborso.

#### **ART. 70 – ESTINZIONE**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90 ovvero per estinzione della famiglia.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **TITOLO IV° LAVORI PRIVATI**

#### **CAPO I°**

#### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.**

#### **ART. 71 – LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI**

1. Per l'esecuzione di lavori, che non sono di competenza del Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di ditte appositamente autorizzate.

2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà una comunicazione al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed attenersi alle prescrizioni del presente regolamento.
5. L'inosservanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicazione della sanzione prevista per la violazione ai regolamenti comunali.

#### **ART. 72 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI CAPPELLE**

1. Per la costruzione di cappelle/tombe è necessario presentare istanza allo Sportello Unico per l'Edilizia, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 19 della L. n. 241/1990.
2. Il progetto deve osservare le disposizioni di cui al capo 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. L'allegato C “schema tipo per cappelle gentilizie” è vincolante solo per l'ultima area di ampliamento, anno 2012.
3. L'ingombro delle cappelle deve essere quello descritto nell'allegato al piano regolatore cimiteriale.
4. Per eventuali manutenzioni straordinarie a capelle/tombe necessita produrre idonea comunicazione di attività edilizia libera asseverata come previsto dal D.P.R. 380/2001.

#### **ART. 73 – RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE**

**Abrogato**

#### **ART. 74 – ATTIVITA' FUNEBRE**

1. Per l'attività funebre delle imprese di onoranze funebri (I.O.F.) si fa riferimento all'art. 5 della L.R. 18/2010.
2. Le I.O.F. devono concordare preventivamente con l'ufficio Servizi cimiteriali il giorno e l'ora del servizio funebre.

### **TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 75 – RICHIESTA DI SERVIZI**

1. La domanda di un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende prodotta a nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile e resterà estranea alle azioni che ne conseguono.

#### **ART. 76 – COSTO DEI SERVIZI**

1. La giunta Comunale stabilisce i costi dei servizi e il prezzo di concessione dei loculi-ossari e delle aree in concessione per tombe private o cappelline.

#### **ART. 77 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nelle leggi, circolari, testi unici e provvedimenti in materia, richiamati all'art. 1) del presente Regolamento.

**ART. 78 – REGOLAMENTO – VALIDITA' – EFFICACIA**

1. Il presente Regolamento disciplina l'intera materia, per tanto si intendono abrogate o sostituite le disposizioni contenute nel precedente Regolamento.
2. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

**ART. 79 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.